



DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
REGGIO EMILIA

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

**LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

(Decreto 30.11.2012)

QUALIFICAZIONE FORMATORI

(Decreto Interministeriale 06.03.2013)

DECRETO "DEL FARE"

(Leggi 98/2013 e 99/2013)

TdP Lia Gallinari
Reggio Emilia, Dicembre 2013

1

**LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

(Decreto 30.11.2012)

Publicato su G.U. N. 285 del 06.12.2012

2


**PROCEDURE STANDARDIZZATE
COSA SONO ?**

1. UNA MODALITA' PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
2. UN PERCORSO GUIDATO PER INDIVIDUARE I RISCHI E LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
3. UN DOCUMENTO SINTETICO NELLA STESURA E CONFORME AL D.LGS. 81/08
4. SOSTITUISCONO DAL 31.05.2013 L'AUTOCERTIFICAZIONE

3

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
COSA NON SONO !**

NO SEMPLIFICAZIONE



STANDARDIZZAZIONE
DI UN PERCORSO METODOLOGICO

4

PROCEDURE STANDARDIZZATE E D.Lgs. 81/08

Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi sono richiamate

- art. 6 comma 8, lettera f - ... sono un compito della CCP
- art. 29 comma 5 - per aziende fino a 10 lavoratori
- art. 29 comma 6 - per aziende fino a 50 lavoratori
- art. 29 comma 6 bis - per aziende dei CTM
- art. 29 comma 7 - aziende escluse

CCP – Commissione Consultiva Permanente

CTM – Cantieri Temporanei Mobili

5

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE - art. 6

STRUMENTO DI GOVERNANCE
Stato, Regioni, Organizzazioni Datori di Lavoro e Lavoratori
FINALIZZATO A

- Esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- Elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui art. 29 comma 5, tenendo conto dei profili di rischio degli indici infortunistici di settore

DOCUMENTI APPROVATI SU
<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezza/lavoro/MS/CommissionePermanente/default>

6

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08 art. 29 comma 5**

1° caso

SI APPLICANO

Aziende che occupano fino a 10 lavoratori
EFFETTUANO
la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate
con i limiti di cui all'art. 31, comma 6, lettere a),b),c),d), g)
(aziende escluse)
possono autocertificare la valutazione dei rischi non oltre



31.12.2012 – proroga 30.05.2013

← tempo scaduto

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08 art. 29 comma 6**

2° caso

SI APPLICANO

Aziende che occupano fino a 50 lavoratori
POSSONO EFFETTUARE
la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate
con i limiti di cui all'art. 29 comma 7 (aziende escluse).

PROCEDURE STANDARDIZZATE
APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08 art. 29 comma 6-bis

PRECISAZIONE

SI APPLICANO

Aziende del comparto EDILE (titolo IV)
(sede, magazzino, depositi .. NO CANTIERE)

che occupano fino a 50 lavoratori

POSSONO EFFETTUARE

la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate

**SI INTENDE VALUTAZIONE DEI RISCHI
E NON POS E PSC**

9

PROCEDURE STANDARDIZZATE
APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08 art. 29 comma 7

NON SI APPLICA
ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 6, LETTERE:
(indipendentemente dal n. di lavoratori)

1° caso

- a) AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
- b) CENTRALI TERMOELETTRICHE
- c) IMPIANTI NUCLEARI
- d) AZIENDE DI FABBRICAZIONE E DEPOSITO ESPLOSIVI
- g) STRUTTURE DI RICOVERO E CURA CON > 50
LAVORATORI

10

**PROCEDURE STANDARDIZZATE
APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08 art. 29 comma 7**

NON SI APPLICA
ALLE ATTIVITA' SVOLTE IN AZIENDE
(con più di 10 lavoratori)

2° caso

CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI

CHIMICI,
BIOLOGICI,
DA ATMOSFERE ESPLOSIVE,
CANCEROGENI MUTAGENI,
CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO.

11

ESEMPI – RISCHI art. 29 comma 7 lettera b

AZIENDA	RISCHIO	LIVELLO	PROC. STANDARDIZZATE	VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICA
FINO A 10 LAVORATORI	CHIMICO	GIUSTIFICATO	SI	NO
	CHIMICO	NON GIUSTIFICATO	SI	SI
	ATEX	AREE CLASSIFICATE	SI	SI
	BIOLOGICO CANCEROGENO AMIANTO	POSSIBILI SOGGETTI ESPOSTI	SI	SI

12

ESEMPI – RISCHI art. 29 comma 7 lettera b

AZIENDA	RISCHIO	LIVELLO	PROC. STANDARDIZZATE	VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICA
FINO A 50 LAVORATORI	CHIMICO	GIUSTIFICATO	SI	NO
	CHIMICO BIOLOGICO	NON GIUSTIFICATO	SI <u>INTERPELLO 14/2013</u>	SI

INTERPELLO 14/2013

SOLO SE DALLA VALUTAZIONE SPECIFICA IL RISULTATO E' "BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE

13

ESEMPI – ALTRI RISCHI SPECIFICI

AZIENDA	RISCHI	LIVELLO	PROC. STANDARDIZZATE	VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICA
FINO A 50 LAVORATORI	RUMORE VIBRAZIONI CEM-ROA	GIUSTIFICATO	SI	NO
	RUMORE VIBRAZIONI CEM-ROA	NON GIUSTIFICATO	SI	SI
	MMC	PRESENTE	SI	SI

I RISCHI SPECIFICI DEVONO ESSERE VALUTATI SEPARATAMENTE

14

CRITICITA'

LE PROCEDURE NON DEFINISCONO
COSA SIGNIFICA "ESPONGONO A RISCHI"

LE PROCEDURE NON DEFINISCONO
LA METODICA DI VALUTAZIONE – CRITERI

LE PROCEDURE IDENTIFICANO SOLO LA PRESENZA
SI / NO

15

ESEMPI – PS PER DIVERSI TIPI DI AZIENDE

TIPO DI AZIENDA	FINO A 10 LAVORATORI	FINO A 50 LAVORATORI
AZIENDE INDUSTRIALI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE	NO	NO
CENTRALI TERMOELETTRICHE	NO	NO
IMPIANTI NUCLEARI	NO	NO
AZIENDE FABBRICAZIONE E DEPOSITO DI ESPLOSIVI	NO	NO
INDUSTRIE ESTRATTIVE **	NO **	NO **
STRUTTURE DI RICOVERO E CURA PUBBLICHE E PRIVATE **	NO **	NO **

**ATTENZIONE NEL DLGS. 81/08 SONO ESCLUSE, NELLE
PROCEDURE STANDARDIZZATE NON SONO CITATE (campo applicazione)

16



TIPO DI AZIENDA	FINO A 10 LAVORATORI	FINO A 50 LAVORATORI
ALTRE <u>AZIENDE CHE NON ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI, DA ATMOSFERE ESPLOSIVE, CANCEROGENI, MUTAGENI, CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AMIANTO</u>	SI	SI
<u>AZIENDE CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI, DA ATMOSFERE ESPLOSIVE, CANCEROGENI, MUTAGENI, CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AMIANTO</u>	SI	NO

SCHEMA – 1°PASSO

Le procedure si articolano in 4 passi :

- 1° passo : descrizione dell'azienda (Modulo 1.1), del ciclo lavorativo e delle mansioni (Modulo 1.2).

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA

		Azioni	Moduli* <i>(disponibili e gestibili anche in formato elettronico)</i>	Istruzioni e supporti informativi
PASSO N. 1	Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni	Descrizione generale dell'azienda	MODULO N. 1.1	Paragrafo 4.1
		Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni	MODULO N. 1.2	

Allegati : Organigramma aziendale e Planimetria con lay-out

27


MODULO n. 1.1 – DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

DATI AZIENDALI

- Ragione sociale.....
- Attività economica.....
- Codice ATECO (facoltativo).....
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante.....
- Indirizzo della sede legale.....
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV D.Lgs.81/08)
.....

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Indicare se svolge i compiti di SPP Si No
- Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro..... interno esterno
 - Nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, se presenti.....



28

MODULO n. 1.2 – LAVORAZIONI E MANSIONI

Ciclo lavorativo/attività: _____

1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo /attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni

↵

SCHEMA – 2°PASSO

- 2° passo: identificazione dei pericoli presenti in azienda (Modulo 2) legati alle caratteristiche fisiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici e biologici,

PASSO N. 2	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	MODULO N. 2	Paragrafo 4.2
-------------------	--	---	--------------------	---------------

MODULO n.2 – INDIVIDUAZIONE PERICOLI IN AZIENDA

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma2-3	Stabilità e solidità delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali
	Altezza, cubatura, superficie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Urti

31

SCHEMA – 3°PASSO

- 3° passo: valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati (Modulo 3 – da colonna 1 a colonna 5), riportando anche le aree/reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni nonché l'identificazione e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate.

32

SCHEMA – 3° PASSO

PASSO N.3	<p>Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate</p>	<ul style="list-style-type: none"> Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati. Individuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.). <u>Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:</u> <ul style="list-style-type: none"> in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici; in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull'esperienza e conoscenza dell'azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione <p>Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate 	<p>MODULO N.3 (colonne dalla n.1 alla n.3)</p> <p>MODULO N.3 (colonna n.4)</p>	<p>Paragrafo 4.3</p>	<p>33</p>
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Laddove viene identificato un pericolo occorre valutare il rischio associato con le modalità tradizionali</p> </div>				

MODULO n.3 – VALUTAZIONE RISCHI, MISURE E MIGLIORAMENTO

Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento		
1	2	3	4	5	6	7	8

SCHEMA – 4° PASSO

4° passo : definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza (Modulo 3 – da colonna 6 a colonna 8) quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità.

PASSO N. 4	Definizione del programma di miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure 	MODULO N. 3 (colonne dalla 6 alla 8)	Paragrafo 4.4
------------	--	--	---	---------------

MODULO n.3 – VALUTAZIONE RISCHI, MISURE E MIGLIORAMENTO

	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	5	6	7	8

UFFICI – PROCEDURE STANDARDIZZATE					
Ciclo lavorativo/attività: Ufficio					
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Descrizione fasi	Area – Reparto - Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili ed impianti	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni - Postazioni
Rapporto con la clientela	Il rapporto con la clientela si svolge per telefono o direttamente presso gli uffici. Consiste nell'attività a sportello o nell'effettuazione di incontri tematici previo appuntamento.	Uffici	Videoterminale, fotocopiatrice		Amministrativo
Attività di back office	Le attività di ufficio consistono nell'uso di personal computer, stampante e attrezzature di ufficio quali fax, telefono ecc..	Uffici	Videoterminale, fotocopiatrice		Amministrativo
Attività in esterno	Possono essere svolte delle attività fuori dagli uffici in orario di lavoro. Queste attività possono comprendere l'effettuazione di incontri presso la clientela o sopralluoghi presso altri uffici per commissioni.	Uffici			Amministrativo
Pulizia uffici	Nella fase di pulizia si provvede alla rimozione di polvere dalle scrivanie, pulizia dei cestini e lavaggio del pavimento. Sono utilizzati stracci, spugne e detersivi.	Uffici		Acido cloridico; Detersivi	Addetto alle pulizie

UFFICI – PROCEDURE STANDARDIZZATE			
Area / reparto / Mansioni / Postazione	Famiglia di pericoli	Pericoli presenti	Riferimenti normativi
Reparto: Uffici Gruppo: Addetto alle pulizie	- Agenti biologici; - Condizioni di lavoro particolari; - Luoghi di lavoro al chiuso, sotterranei e all'aperto; - Sostanze pericolose;	- Agenti chimici (comprese le polveri); - Altezza, cubatura superficie; - Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche; - Materia prima - Detersivi; - Sostanze e prodotti - Acido cloridico; - Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi e endoparassiti;	- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) e
Reparto: Uffici Gruppo: Amministrativo	- Agenti biologici; - Altre attrezzature a motore; - Attrezzature di lavoro; - Fattori organizzativi; - Impianti di servizio; - Incendio; - Lavoro al videoterminale; - Luoghi di lavoro al chiuso, sotterranei e all'aperto; - Movimentazione manuale dei carichi; - Scariche atmosferiche	- Altezza, cubatura superficie; - Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.); - Attrezzature di lavoro - VDT; - Illuminazione naturale e artificiale; - Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione; - Lavoro al videoterminale; - Mezzi di autotrasporto; - Microclima; - Pavimenti interni; - Porte, portoni e uscite di emergenza; - Posture incongrue; - Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) Combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.); - Prolunghe. Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale; - Scariche atmosferiche; - Servizi igienico assistenziali; - Stabilità e solidità delle strutture; - Stress lavoro-correlato; - Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi e endoparassiti;	- D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - D.Lgs. 35/2010 - D.L

UFFICI – PROCEDURE STANDARDIZZATE			
Area:	Uffici	Mansioni:	Amministrativo
Famiglia di pericoli:	Attrezzature di lavoro	Pericoli	Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) Incidenti di natura elettrica
Misure attuate			
Fase	Misura	Descrizione	
Rapporto con la clientela	Formazione attrezzature	Erogare la formazione sull'uso delle attrezzature.	
Rapporto con la clientela	Riduzione rischio elettrico	Adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo il rischio legato agli organi di trasmissione elettrica.	

UFFICI – PROCEDURE STANDARDIZZATE			
Misure programmate			
Fase	-Misure di miglioramento da adottare -Tipologia di misure Prev./Prot.	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione delle misure di miglioramento
Rapporto con la clientela	Segregazione parti in movimento e cavi Gestire e utilizzare l'attrezzatura in modo che sia garantita la segregazione delle parti in movimento e che i cavi siano protetti in modo da ridurre il rischio di inciampo e shock elettrico.	Salvi Fabrizio	Immediata
Attività in esterno	Formazione guida sicura	Sasso Stefano	11/07/2013
Pulizia uffici	Formazione agenti chimici Effettuare la formazione per la esposizione ad agenti chimici.	Sasso Stefano	Immediata

UFFICI – PROCEDURE STANDARDIZZATE ALLEGATI

1. ELENCO NOMINATIVO LAVORATORI
2. VALUTAZIONE STRESS-LAVORO CORRELATO
3. PROCEDURA LAVORO PULIZIE
4. CERTIFICAZIONI TECNICHE
(IMPIANTI ELETRICI, CONTROLLO ESTINTORI)

41

COMMISSIONE INTERPELLI - INTERPELLO N. 7/2012

L'interpello ha specificato che, per le imprese che abbiano già predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in linea con i contenuti e le finalità del D. Lgs. 81/08:

“tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate”.

L'interpello lascia inoltre la libertà ai Datori di Lavoro di imprese fino a 10 lavoratori di adottare DVR alternativi alle Procedure standardizzate, a condizione che siano coerenti con le finalità e le metodologie del D. Lgs. 81/08.

42

**MINISTERO DEL LAVORO
DOMANDE FREQUENTI - DA 1 A 5**

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MD/Faq/>

Parte della procedura	Domanda	Risposta
Modulo 2	Il modulo 2 deve essere compilato o modificato in base alla situazione specifica dell'azienda? (infatti sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disponibili anche i formati doc. modificabili)	Si compilano solo le colonne 3 e 4, specificando se il pericolo è presente o no, ed eventualmente le colonne 2 (specificando il pericolo) e 3 della riga "ALTRO" qualora siano presenti pericoli non esplicitati nel modulo 2. Se fossero presenti più pericoli non esplicitati aggiungere più righe "ALTRO".
Modulo 2	I riferimenti legislativi riportati nella colonna 5 sono esaustivi?	No ma sono i principali
Modulo 2	L'elenco pericoli è esaustivo?	Si, se si considera anche la riga "ALTRO"
Modulo 2	Perché il modulo richiede di indicare per ogni pericolo se lo stesso è presente o non presente (colonne 3 e 4)? Non sarebbe sufficiente chiedere solo se il pericolo è presente?	È richiesta l'indicazione esplicita della presenza o meno di un pericolo per essere sicuri che il datore di lavoro consideri tutti i pericoli e non ne trascuri nessuno.
Modulo 2	In colonna 3 si devono contrassegnare come pericoli presenti solo quelli principali?	No, vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti. In fase di valutazione del rischio associato al pericolo specifico (Modulo 3) si indicheranno le misure attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi sarà sufficiente indicare nel Modulo 3 che, sulla base di dati di letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene

**MINISTERO DEL LAVORO
DOMANDE FREQUENTI - DA 1 A 5**

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MD/Faq/>

Parte della procedura	Domanda	Risposta
Modulo 2	Il modulo 2 deve essere compilato o modificato in base alla situazione specifica dell'azienda? (infatti sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disponibili anche i formati doc. modificabili)	Si compilano solo le colonne 3 e 4, specificando se il pericolo è presente o no, ed eventualmente le colonne 2 (specificando il pericolo) e 3 della riga "ALTRO" qualora siano presenti pericoli non esplicitati nel modulo 2. Se fossero presenti più pericoli non esplicitati aggiungere più righe "ALTRO".
Modulo 2	I riferimenti legislativi riportati nella colonna 5 sono esaustivi?	No ma sono i principali
Modulo 2	L'elenco pericoli è esaustivo?	Si, se si considera anche la riga "ALTRO"
Modulo 2	Perché il modulo richiede di indicare per ogni pericolo se lo stesso è presente o non presente (colonne 3 e 4)? Non sarebbe sufficiente chiedere solo se il pericolo è presente?	È richiesta l'indicazione esplicita della presenza o meno di un pericolo per essere sicuri che il datore di lavoro consideri tutti i pericoli e non ne trascuri nessuno.
Modulo 2	In colonna 3 si devono contrassegnare come pericoli presenti solo quelli principali?	No, vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti. In fase di valutazione del rischio associato al pericolo specifico (Modulo 3) si indicheranno le misure attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi sarà sufficiente indicare nel Modulo 3 che, sulla base di dati di letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene

DOMANDE FREQUENTI - DA 6 A 10

45

DOMANDE FREQUENTI - 11

46

DOMANDE FREQUENTI - DA 12 A 13

Data certa	E' sanzionata la mancanza della data certa sul documento di valutazione del rischio?	La mancanza di data certa o attestazione della stessa con le modalità previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso ma è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Data certa	A chi deve essere inviato il documento di valutazione dei rischi?	Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi a disposizione degli organi di vigilanza.

47

ALTRE FONTI DOMANDE FREQUENTI

DOMANDE	RISPOSTE
1) Le procedure standardizzate sostituiscono le misure strumentali come quella del rumore?	No. Molti dei rischi specifici devono essere valutati con le procedure previste nei titoli speciali o nella normativa particolare. I risultati di dette valutazioni potranno poi essere inserite in procedura come allegati.
2) E' prevista una sanzione per chi non adotta le procedure standardizzate?	No. E' prevista una sanzione per chi non redige il DVR, a prescindere dalla forma che decida di adottare.
3) E' prevista una sanzione per chi autocertifica la valutazione dei rischi dopo la scadenza per l'entrata in vigore del DI 30/11/2012?	Sì. Si applicherà la sanzione prevista per la non redazione del DVR. Sono previsti arresto fino a 8 mesi e ammende fino a 7014 in funzione dei casi.

48

ALTRE FONTI DOMANDE FREQUENTI

4) Esistono le procedure standardizzate per gli agenti fisici?	No. Esistono delle banche dati di misurazioni che, in particolari condizioni, possono essere utilizzate per fare valutazioni senza misure strumentali ma al di fuori di quanto previsto dal decreto sulle procedure standardizzate.
5) Se si adottano le procedure standardizzate si rispetta l'articolo 28?	Sì. Questo aspetto è chiarito nel decreto. Le procedure standardizzate godono della presunzione di conformità sugli articoli 17, 28 e 29 a patto che queste siano efficacemente adottate.

49

ALTRE FONTI DOMANDE FREQUENTI

6) Si devono usare le matrici P x D nella valutazione con procedure standardizzate?	Non necessariamente. La procedura descritta nel DI 30/11/2012 non indica in maniera chiara i criteri da adottare per la valutazione e questo contraddice quanto prescritto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08. Le matrici si possono quindi usare così come altri criteri e metodi differenti. Il tutto va svolto considerando comunque che le procedure godono della presunzione di conformità.
7) Le imprese che occupano fino a 10 lavoratori devono obbligatoriamente usare le procedure standardizzate?	No. Il Ministero del Lavoro ha chiarito con l'interpello 7/2012 che ogni datore di lavoro può adottare il modello e la procedura di valutazione che ritiene più opportuni a patto che questi siano conformi agli articoli 17, 28 e 29.

50

**ALTRE FONTI
DOMANDE FREQUENTI**

8) Le imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono usare le procedure standardizzate?	Sì. A patto che si tratti di “aziende in cui si svolgono attività che non espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto”.
9) Come vanno interpretate le esclusioni per l'uso delle procedure standardizzate per imprese che occupano fino a 50 lavoratori?	Non è chiaro. Verosimilmente si dovrà intendere che l'esclusione si applica ad aziende in cui sono presenti lavoratori esposti (rischio non irrilevante per la salute da agenti chimici, per esempio). Per rischio chimico e biologico vedi interpello 14/2013.

51

**ALTRE FONTI
DOMANDE FREQUENTI**

10) Conviene usare le procedure standardizzate o realizzare un DVR “normale”?	Quale delle due soluzioni si decida di adottare occorre che il documento sia snello, funzionale e idoneo nell'indicare le misure di miglioramento da applicare. Per cicli produttivi complessi la strutturazione in fasi - reparti – gruppi proposta dalle procedure standardizzate può condurre a documenti molto corposi.
11) Le misure di adeguamento alla legge possono essere inserite nel programma di miglioramento?	Sì, ma non ha senso. Il decreto ribadisce che il rispetto della normativa cogente è dato per scontato. Le misure di adeguamento alla legge devono essere adottate con decorrenza immediata quindi non ha senso inserirle in un programma di miglioramento tranne che non lo si interpreti come una guida per mettersi a norma. Se si adotta tale approccio sarà bene aggiornare immediatamente il documento appena si raggiunge la conformità normativa.

52

ALTRE FONTI DOMANDE FREQUENTI

12) Le procedure standardizzate verranno mai aggiornate?	Probabilmente sì. E' prevista una fase di osservazione di 2 anni al termine della quale la Commissione si riserva di esaminare lo stato di attuazione e proporre eventuali modifiche e integrazioni.
13) Le procedure standardizzate sostituiscono i POS per le imprese edili?	No. I POS sono specifici per i singoli cantieri, ma le imprese edili che occupano fino a 10 dipendenti possono ricorrere alle standardizzate per la valutazione dei rischi generale.

53


CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Decreto Interministeriale 06.03.2013)

Publicato su G.U. n. 65 del 18.03.2013

54

FORMATORE

FORMATORE
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
QUALIFICATO



formatore che possiede il prerequisito ed almeno uno dei criteri di qualificazione elencati nel Decreto.

55

APPLICAZIONE

Si applicano ai formatori dei corsi per:

- LAVORATORI
- DATORI DI LAVORO AUTONOMINATI RSPP

NON si applicano ai formatori dei corsi per:

- COORDINATORI PER PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI (edilizia)
- RSPP/ASPP
- ALTRE FIGURE SPECIFICHE

•NON riguardano attività di ADDESTRAMENTO

Non sono vincolanti per i corsi già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del decreto

ENTRA IN VIGORE IL 6 MARZO 2014

56

REQUISITI DEI FORMATORI

PREREQUISITO

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (no per DDL che effettuano formazione ai propri lavoratori)

NOTA - Formatori non in possesso del prerequisito ma che al 18 marzo 2013 dimostrano di possedere almeno uno dei criteri di seguito elencati, possono svolgere l'attività di formazione.

ALTRI 6 CRITERI differenti uno dei quali deve essere posseduto

LA QUALIFICAZIONE E' PERMANENTE per la relativa area tematica (normativa/giuridica/organizzativa; tecnica/igienico-sanitaria; relazioni/comunicazione)

AGGIORNAMENTO PERIODICO (24 ore in 3 anni) 57

PERIODO TRANSITORIO - FORMATORI=DDL

-entro 24 mesi dalla pubblicazione in G.U. del Decreto, (06.03.2015) i DDL possono formare i propri lavoratori se possiedono i requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP (vedi Accordo Stato Regioni del 21/12/2011);

-Dopo tale data i DDL per svolgere attività formativa devono possedere uno dei criteri di seguito elencati.

PREREQUISITO

PREREQUISITO

ISTRUZIONE	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
------------	---

Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

59

1°CRITERIO

1°CRITERIO	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
------------	---

60

2° CRITERIO – 1° parte

2° CRITERIO

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

61

2° CRITERIO – 2° parte

2° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

In alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

62

3° CRITERIO – 1° parte

3° CRITERIO	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)
	a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza

63

3° CRITERIO – 2° parte

3° CRITERIO	• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
	• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro In alternativa
	• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia In alternativa
	• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

64

4° CRITERIO – 1° parte

4° CRITERIO

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)

a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza

65

4° CRITERIO – 2° parte

4° CRITERIO

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

In alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

66

5° CRITERIO – 1° parte

5° CRITERIO

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

67

5° CRITERIO – 2° parte

5° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
In alternativa
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

68

6° CRITERIO – 1° parte

6° CRITERIO

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

69

6° CRITERIO – 2° parte

6° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
In alternativa
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

70

AREE TEMATICHE

Tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro

NORMATIVA / GIURIDICA / ORGANIZZATIVA

RISCHI TECNICI/IGIENICO SANITARI
(se i rischi interessano entrambe le materie,
gli argomenti vanno trattati sotto il duplice aspetto);

RELAZIONI/COMUNICAZIONE

71

AGGIORNAMENTO

Aggiornamento triennale mediante:

-24 ore di frequenza a seminari, convegni, corsi nell'area tematica di competenza (almeno 8 h relative a corsi di aggiornamento)

-24 ore di docenza nell'area tematica di competenza

Decorrenza aggiornamento :

-12 mesi dalla pubblicazione in G.U. del Decreto per formatori docenti già qualificati in tale data

-Data di effettivo conseguimento della qualificazione per formatori docenti non ancora qualificati

72

DECRETO DEL FARE
(Leggi 98/2013 e 99/2013)

MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS. 81/2008

Publicato su G.U. 194 del 20.08.2013

73

“DECRETO DEL FARE”- ARTICOLI RIGUARDANTI
LA SICUREZZA SUL LAVORO

art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia
di lavoro)

art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

74

TEMI TRATTATI – 1° PARTE

ALCUNI TEMI RIMANDANO A FUTURI DECRETI APPLICATIVI

la migliore definizione di “volontari” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008

la facoltà di sostituire la redazione del DUVRI con l’individuazione di uno specifico “Incarico” e l’esonero, condizionato, dall’obbligo del DUVRI per i lavori fino a 5 uomini/giorno

la previsione di modalità semplificate per valutare il rischio relativamente alle attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali

75

TEMI TRATTATI – 2° PARTE

la razionalizzazione dei percorsi formativi sulla sicurezza

la titolarità dell’obbligo di notifica dei nuovi insediamenti produttivi e delle ristrutturazioni al SUAP

I soggetti cui rivolgersi per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (apparecchi sollevamento e a pressione)

gli esoneri dagli obblighi del capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 nonché la previsione di modelli semplificati per POS, PSC e fascicoli dell’opera

proroghe di adempimenti antincendio per le attività a basso rischio

76

VOLONTARI ART. 3 D.LGS.81/08

12-bis – SOSTITUITO INTEGRALMENTE

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 07 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.

77

VOLONTARI ART. 3 D.LGS.81/08

SEGUE

12 Bis

Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.

Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.

78

LIBRETTO FORMATIVO CITTADINO ART. 3 D.LGS.81/08

13-bis.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 del presente decreto,

sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino , che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento

79

SEMPLIFICAZIONI AGRICOLTURA ART. 3 D.LGS.81/08

13-ter.

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni

80

APPALTI-BASSO RISCHIO-INCARICATO ART. 26

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze **ovvero** individuando,

limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,

un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

In caso di **redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera** e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

81

INCARICATO - ART. 26

SEGUE ..

3. **Dell'individuazione dell'incaricato** di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data **immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera**.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

82

APPALTI NO SERVIZI INTELLETTUALI E FORNITURA – ART. 26

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno,

sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

83

QUALIFICAZIONE IMPRESE AUTONOMI - ART. 27

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

84

SETTORI BASSO RISCHIO PROCEDURE SEMPLIFICATE ?
- ART. 29

6-ter.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione di rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

85

SETTORI BASSO RISCHIO PROCEDURE SEMPLIFICATE ?
- ART. 29

SEGUE ..

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis (PROCEDURE STANDARDIZZATE).

86

SOVRAPPOSIZIONE PERCORSI E FORMAZIONE STUDENTI - ART. 32

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.

Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), e dell'articolo 37 comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

87

SOVRAPPOSIZIONE PERCORSI FORMAZIONE - ART. 37

14 -bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), e dell'articolo 37 comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

88

COMUNICAZIONE ORGANO DI VIGILANZA - ART 67

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
 - a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
 - b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

89

COMUNICAZIONE SUAP - ART 67

SEGUE ...

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo

90

COMUNICAZIONE SUAP TELEMATICA - ART 67

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più' di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1

91

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE - ART 71

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro di avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.

Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro

92

LAVORI ESCLUSI APPLICAZIONE NOMINA
COORDINATORE PSC POS E NOTIFICA - ART 88

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all' allegato XI.

93

PALCHI PER SPETTACOLI - ART 88

SEGUE ..

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

94

MODELLI SEMPLIFICAZIONE POS PSC - ART 104-bis

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

95

COMUNICAZIONE TELEMATICA SUPERAMENTO VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE - ART 225

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

96

COMUNICAZIONE TELEMATICA
VERIFICARSI EVENTI NON PREVEDIBILI
- ART 240

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

97

COMUNICAZIONE TELEMATICA
NOTIFICA INIZIO LAVORI CON PRESENZA DI AMIANTO
- ART 250

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

98

COMUNICAZIONE TELEMATICA
RISCHIO BIOLOGICO INCIDENTI CATEGORIA 2,3,4,
- ART. 277

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

99

MODIFICHE AD ALTRE LEGGI

ARTICOLO 32 della LEGGE 98/2013



ARTICOLO 21 del D.LG 151/2001 (lavoratrici madri)
con l'introduzione del comma 1bis e dei comma
2bis, 2ter, 2quater (invio telematico di comunicazioni, ecc)

100

MODIFICHE AD ALTRE LEGGI

**ARTICOLO 45bis della LEGGE 98/2013
(abilitazione all'uso di macchine agricole)**



**IL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO
DI ABILITAZIONE (ACCORDO STATO-REGIONE)
ALL'USO DELLE SOLE MACCHINE AGRICOLE, VIENE
SPOSTATO AL 22 MARZO 2015**